

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PRODUZIONI IN I° GRADO

Mittente: "Per conto di: civile.ca.cagliari@giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Data: 16/09/2019, 11:53

A: ord.cagliari@cert.legalmail.it, ord.lanusei@cert.legalmail.it, ordineavvocatoristano@puntopec.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/09/2019 alle ore 11:53:04 (+0200) il messaggio

"PRODUZIONI IN I° GRADO" è stato inviato da "civile.ca.cagliari@giustiziacert.it"

indirizzato a:

ord.cagliari@cert.legalmail.it

ord.lanusei@cert.legalmail.it

ordineavvocatoristano@puntopec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: BDB6604D-A33F-C95E-7078-CEFBC04340E6@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: PRODUZIONI IN I° GRADO

Mittente: "PEC Civile Corte d'Appello cagliari" <civile.ca.cagliari@giustiziacert.it>

Data: 16/09/2019, 11:52

A: <ord.cagliari@cert.legalmail.it>, <ord.lanusei@cert.legalmail.it>, <ordineavvocatoristano@puntopec.it>

Su disposizione del Presidente della Sezione Civile della Corte d'Appello di Cagliari

si trasmette il provvedimento in allegato per quanto di competenza .

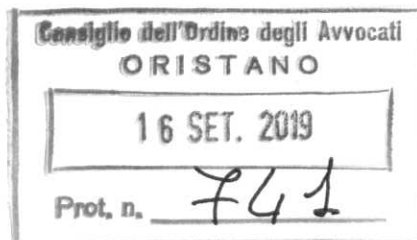
Cordiali saluti.

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Lucia Sessini

— Allegati: —

postacert.eml	93,6 kB
CONSIGLI ORDINE.pdf	65,2 kB
dati-cert.xml	976 bytes



LA PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE

ritiene l'opportunità di precisare quanto segue:

i giudici della sezione civile della corte d'appello hanno avuto modo di verificare che, sovente, le parti nel giudizio di gravame non rinnovano le produzioni documentali effettuate telematicamente nel giudizio di primo grado, così che il giudice dell'appello non è posto in condizione di esaminarne il contenuto.

Probabilmente l'omissione è dovuta alla convinzione, da parte dei legali, che in appello si abbia l'accesso alla lettura dei fascicoli di parte, contenenti le relative produzioni documentali, effettuate telematicamente. In realtà, a causa di ragioni tecniche, alle quali allo stato non è stato trovato un rimedio, non è possibile avere quest'accesso.

Per altro verso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 347 del cpc, non è motivo di irregolarità della costituzione in giudizio (da cui possa derivare la inammissibilità) la mancata produzione del fascicolo di parte del primo grado, principio chiarito dalla Corte di Cassazione anche con la pronuncia n° 23658 del 2017, la quale tuttavia ha precisato che *"è onere dell'appellante, quale che sia stata la sua posizione nella precedente fase processuale, produrre i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, ivi compresi i documenti già prodotti in primo grado da contro parte..."* Tale affermazione non si pone in contrasto con il principio di riparto dell'onere della prova, perché l'individuazione della parte tenuta a fornire la prova è già stato risolto in primo grado con la produzione del documento reso ostensibile agli altri soggetti del processo, a maggior ragione nel processo civile telematico.

Ne consegue che, la parte che proponga appello o reclamo, deve assicurarsi che il giudice del gravame abbia a disposizione tutti i documenti, ritenuti rilevanti per l'esame del gravame. E', quindi, onere preciso delle parti assicurarsi che tali documenti siano presenti nei fascicoli di parte, inseriti nel fascicolo d'ufficio, al momento in cui la causa è tenuta a decisione.

Questo onere non subisce deroghe o attenuazioni in ipotesi in cui il deposito dei documenti sia avvenuto, nel giudizio di primo grado, in via telematica.

E', pertanto, necessario che le parti, costituendosi nel giudizio d'appello o di reclamo verifichino la presenza dei documenti prodotti in primo grado e che ritengano rilevanti per l'accoglimento del gravame e, in ipotesi in cui il deposito si sia verificato

telematicamente, rinnovino la produzione, anche in via telematica, nel giudizio di appello o di reclamo.

In assenza di tale adempimento, i giudici non potranno sopperire a tale onere, provvedendo ad acquisire d'ufficio i documenti mancanti.

Si ringrazia per la collaborazione.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, Oristano e Lanusei.

Cagliari, 16 settembre 2019

La Presidente sezione civile

Marie Mura

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Depositato in Cancelleria

Cagliari, **16 SET. 2019**
IL DIRETTORE
Dott.ssa *Isabella DROGHETTI*